



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 190/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO recante:

"Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

|  |            |
|--|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |            |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 07/06/2023 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 07/06/2023 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           |            |
| SEDE   | MERITO     |
| PARERE PREVISTO                                      | Il Comm.   |
| NUMERO ARTICOLI                                      |            |

ultimo aggiornamento: 13/06/2023

### **Testo del Provvedimento**

Proposta di legge n. 190/XII di iniziativa del consigliere regionale Comito pag. 3  
*Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.*

### **Normativa nazionale**

Legge n. 59 del 15 marzo 1997. pag. 7  
*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967. Art.42 pag. 65  
*Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica.*

D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961. pag. 66  
*Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.*

### **Documentazione citata**

Documento conclusivo del 9 febbraio 2006 del Gruppo di Lavoro. pag. 81



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante: “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico”.**

**Il Consigliere regionale**

**F.to Michele Comito**

**Proposta di legge recante: “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico”.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge mira a snellire le procedure amministrativo-burocratiche per la riammissione scolastica per i soggetti assenti da cinque giorni.

L'intervento normativo rientra pienamente nel solco di quanto perseguito dalla legge 15 marzo 1997, n 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal d.p.r. n. 1518/1967 è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva, già dal gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie il quale, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che: “le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente”.

La proposta di legge è strutturata in tre articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere squisitamente ordinamentale.

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria:**

**Titolo della Proposta di legge: “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico”..**

**Titolo:** Tab. 1 – Oneri finanziari:

| <b>Articolo</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Tipologia<br/>I o C</b> | <b>Carattere<br/>Temporale A o P</b> | <b>Importo</b> |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Articolo 1      | Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico |                            |                                      | <b>0,00</b>    |
| Articolo 2      | Clausola d’invarianza finanziaria                                   |                            |                                      | <b>0,00</b>    |
| Articolo 3      | Entrata in vigore   |                            |                                      | <b>0,00</b>    |

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

| <b>Programma /<br/>capitolo</b> | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> | <b>Anno 2025</b> | <b>Totale</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                 | //               | //               | //               | //            |
| <b>Totale</b>                   | //               | //               | //               | //            |

**Proposta di legge recante: “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico”.**

**Art. 1**

*(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)*

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

**Art. 2**

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Calabria.

## **Legge n. 59 del 15 marzo 1997.**

### **Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

#### **Capo I**

**1.** 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici <sup>(4)</sup>.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche <sup>(5)</sup>;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;

*r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale <sup>(6)</sup>.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri <sup>(7)</sup>;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il *D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(7) Lettera così modificata prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*, poi dall'*art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340* e, infine, dal comma 2 dell'*art. 48, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(9) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

**2.** 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali <sup>(10)</sup>.

2-bis. [Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali <sup>(11)</sup>] <sup>(12)</sup>.

---

(10) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

(12) Comma abrogato dall'art. 5, comma 5, lett. a), *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*.

---

**3.** 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142 , e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo <sup>(13)</sup>;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi <sup>(14)</sup>;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali <sup>(15)</sup>;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

---

(13) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

---

**4. 1.** Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali <sup>(16)</sup>.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 <sup>(17)</sup>.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati <sup>(18)</sup>;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a <sup>(19)</sup>:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 <sup>(20)</sup>;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica <sup>(21)</sup> <sup>(22)</sup>.

4-*bis*. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi <sup>(23)</sup>.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare,

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup>.

---

(16) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(19) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(20) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(21) Vedi, anche, l'art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(23) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

(24) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191* e poi dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(25) Vedi, anche, il *D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345* e il *D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96*.

(26) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

**5. 1.** È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari <sup>(27)</sup>.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari <sup>(28)</sup>.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere <sup>(29)</sup>.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

---

(27) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(28) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

---

**6.** 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati <sup>(30)</sup>.

---

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

---

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

---

**7.** 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui <sup>(31)</sup>.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* <sup>(32)</sup> <sup>(33)</sup> <sup>(34)</sup>.

---

(31) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 7 luglio 1999*.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(33) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con *D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*.

(34) Vedi, anche, l'*art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*.

---

**8.** 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;

b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» <sup>(35)</sup>;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 <sup>(36) (37)</sup>.

---

(35) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

(36) L'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

(37) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

---

**9.** 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup>.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

---

(38) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(39) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

---

**10.** 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 <sup>(40)</sup> <sup>(41)</sup>.

---

(40) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(41) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. Successivamente l'*art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241* (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

*b), c) e d)* della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, come differiti dall'*articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50*, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## Capo II

**11.** 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 <sup>(42)</sup>, uno o più decreti legislativi diretti a <sup>(43)</sup>:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale <sup>(44)</sup>;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso <sup>(45)</sup>.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore <sup>(46)</sup>.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421* , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi <sup>(47)</sup>:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 <sup>(48)</sup>;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g)* devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti <sup>(49)</sup>;

*h)* prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro <sup>(50)</sup>;

*i)* prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica <sup>(51)</sup>.

*4-bis.* I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati <sup>(52)</sup>.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

5. Il termine di cui all'*articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'*articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421*: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso <sup>(53)</sup>.

---

(42) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. Successivamente l'*art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241* (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, come differiti dall'*articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50*, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(43) Alinea così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

il *D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3*, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il *D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165*, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284*, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285*, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287*, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera *b*):

il *D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19*, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il *D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20*, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il *D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il *D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373*, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il *D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1*, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il *D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116*, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

il *D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242*, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il *D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258*, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il *D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273*, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il *D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304*, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il *D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381*, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il *D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442*, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419*, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449*, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il *D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204*, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il *D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19*, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

il *D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296*, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il *D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381*, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454*, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540*, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

(44) Lettera così modificata dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(45) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(46) In attuazione del presente comma è stato emanato il *D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170*, che contiene disposizioni integrative e correttive del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143*.

(47) Alinea così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(48) La *Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11* (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera *a*), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(49) La *Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292* (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera *g*) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(50) Lettera così modificata dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(51) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(53) Periodo aggiunto dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

---

**12.** 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla *legge 23 agosto 1988, n. 400* , dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241* , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze <sup>(54)</sup>;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità <sup>(55)</sup>;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

*l)* riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

*m)* istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

*n)* rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

*o)* diversificare le funzioni di staff e di linea, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

*p)* garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali <sup>(56)</sup>.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono corrispondentemente ridotte.

---

(54) Lettera così modificata dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. Vedi, anche, l'*art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328*. Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'*art. 3, D.L. 28 maggio 2004, n. 136*.

(55) Lettera così modificata dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(56) Lettera così sostituita dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

---

**13.** 1. ... <sup>(57)</sup>.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'*articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, come sostituito dall'*articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546*, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dal comma 1 del presente articolo <sup>(58)</sup>.

---

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

(57) Aggiunge il comma 4-*bis* all'*art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400*.

(58) Comma così modificato dall'*art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

---

**14.** 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla *L. 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dal *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, dall'*articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20*, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s*), in carico ai suddetti enti;

*b*) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s*), in carico ai suddetti enti;

*c*) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

*d*) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche <sup>(59)</sup>.

---

(59) Vedi, anche, l'art. 44, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 45, comma 25, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

---

**15.** 1. [Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma] <sup>(60)</sup>.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* . Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni <sup>(61)</sup>.

---

(60) Comma abrogato dal comma 3-*bis* dell'art. 75 (ora art. 91), *D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, aggiunto dall'art. 32, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*. Vedi, anche, l'art. 19, *D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*.

(61) Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.

---

**16.** 1. Il Comitato scientifico di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'*articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303*. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'*articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e al *D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303*, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale <sup>(62)</sup>.

---

(62) Comma così modificato dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

---

**17.** 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dal *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, dall'*articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20*, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso <sup>(63)</sup>.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

---

(63) L'originaria lettera *h*) dell'art. 20, comma 5, è stata qui collocata come lettera *f*) dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

---

**18.** 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46* , ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

---

**19.** 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

---

---

### **Capo III**

**20.** 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo <sup>(64)</sup>;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

*i)* per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

*l)* attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

*m)* definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

*n)* indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

*3-bis.* Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi <sup>(65)</sup>.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

*a)* semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa <sup>(66)</sup>;

*f-bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi <sup>(67)</sup>;

*f-ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento <sup>(68)</sup>;

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

*f-quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti <sup>(69)</sup>;

*f-quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni <sup>(70)</sup>.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una differente disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30*

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

*luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo* <sup>(71)</sup>.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa <sup>(72)</sup>.

---

(64) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(65) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(66) Le attuali lettere da *f)* a *f-quinquies)* così sostituiscono l'originaria lettera *f)* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(67) Le attuali lettere da *f)* a *f-quinquies)* così sostituiscono l'originaria lettera *f)* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(68) Le attuali lettere da *f)* a *f-quinquies)* così sostituiscono l'originaria lettera *f)* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

(69) Le attuali lettere da *f*) a *f-quinquies*) così sostituiscono l'originaria lettera *f*) ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(70) Le attuali lettere da *f*) a *f-quinquies*) così sostituiscono l'originaria lettera *f*) ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(72) Articolo prima modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*, dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*, dagli *artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*, dall'*art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340* e poi così sostituito dall'*art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229*. Vedi, anche, il comma 2 dell'*art. 1, gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003* e l'*art. 43, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

---

**20-bis.** 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione <sup>(73)</sup>.

---

(73) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50* e poi così modificato dall'*art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

---

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

**20-ter.** 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, o intese ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali <sup>(74)</sup>.

---

(74) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

---

## Capo IV

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

**21.** 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, con quelle della presente legge <sup>(75)</sup>.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le



Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti <sup>(76)</sup>.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'*articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche] <sup>(77)</sup>.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'*articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* <sup>(78)</sup>.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri <sup>(79)</sup>:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri <sup>(80)</sup>:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla *legge 10 dicembre 1997, n. 425*. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'*articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425* <sup>(81)</sup> <sup>(82)</sup>.

---

(75) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, vedi il *D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233*. Per le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, vedi il *D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275*.

(76) Comma così modificato dall'*art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(77) Periodo soppresso dall'*art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° febbraio 2001, n. 44*.

(79) Alinea così modificato prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191* e poi dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il *D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233*.

(80) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato il *D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59* (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71).

(81) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

(82) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 28 giugno 2019, n. 94*.

---

**22.** 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 <sup>(83)</sup>.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano <sup>(84)</sup>.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati <sup>(85)</sup>.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.

---

**Legge n. 59 del 15 marzo 1997.****Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.**

- (83) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.
- (84) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.
- (85) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.



**D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967.****Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica.**

(...)

**Articolo 42**

Le persone che il medico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infettiva sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio.

Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell'istituto che deve disporre per la pronta esecuzione.

Con le stesse modalità sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie.

Nell'adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l'età dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunità naturale o artificiale, nonché la possibilità di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica.

Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall'ufficiale sanitario per i casi per i quali egli riceve diretta denuncia.

L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.

(...)

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.****Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.****TITOLO I****Organi periferici operanti nel campo della sanità - Medico e veterinario provinciale - Ufficiale sanitario**

**1.** Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;

b) approvano le speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zoiatrica gratuita.

Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.

Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizioni degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento <sup>(2)</sup>.

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

(2) Cfr. gli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, e gli artt. 24 e 26 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 12, L. 31 marzo 1976, n. 124.

---

**2.** L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale <sup>(3)</sup>.

L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

1) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;

2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;

3) riceve le denunce di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'ufficiale sanitario può avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali <sup>(4)</sup>.

---

(3) Vedi l'art. 4, n. 2, L. 13 marzo 1958, n. 296.

(4) Vedi l'art. 40 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

---

## **TITOLO II**

### **Servizi veterinari**

D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.  
Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro  
attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

## Capo I

### Ufficio veterinario comunale <sup>(5)</sup>

**3.** I Comuni e i Consorzi di comuni hanno un ufficio veterinario comunale.

Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:

a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;

b) il direttore del macello pubblico;

c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

Nei Comuni dove prestano servizio più veterinari l'ufficio veterinario comunale è diretto da un veterinario comunale capo.

Negli altri Comuni e Consorzi di comuni è preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo.

Il veterinario comunale preposto alla direzione dell'ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale, del quale esegue gli ordini. Egli può delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.

Lo Stato può assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle «spese per i servizi veterinari» dello stato di previsione del Ministero della sanità <sup>(6)</sup>.

---

(5) Vedi anche gli artt. 59-62 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

(6) Per i concorsi, vedi gli artt. 62-64, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, e il D.M. 27 ottobre 1965. Vedi inoltre le disposizioni riportate nelle note 39, 40 e 49 agli artt. 34 e 47 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

---

**4.** Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;

b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;

c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;

d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;

e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;

f) dà parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

*h)* esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

---

**5. Il direttore del macello pubblico:**

*a)* ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;

*b)* ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;

*c)* è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;

*d)* è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;

*e)* propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.

Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto.

Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo <sup>(7)</sup>.

---

(7) Vedi anche gli *artt. 6 e 7, R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.*

Per i concorsi, vedi gli *artt. 65 e 66, R.D. 11 marzo 1935, n. 281*

.

**6.** La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una Facoltà universitaria di medicina veterinaria.

I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale.

Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale.

In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

---

**7.** La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'Amministrazione <sup>(8)</sup>.

I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.

---

(8) Il D.M. 15 maggio 1968 (Gazz. Uff. 3 settembre 1968, n. 224) ha così disposto:

«Le prestazioni dei veterinari, non dipendenti dall'amministrazione dello Stato, incaricati del servizio di vigilanza e di ispezione nei macelli privati, nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate autorizzati ad esportare all'estero, sono retribuite secondo le tariffe orarie indicate nell'allegato al presente decreto.

## Allegato

### 1. *Vigilanza*

L. 1.000 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 7 ore giornaliere;

L. 1.100 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 5 ore giornaliere;

L. 1.210 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 3 ore giornaliere;

L. 1.420 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 1 ora giornaliera.

### 2. *Ispezione*

L. 2.000 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 7 ore giornaliere;



**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

L. 2.200 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 5 ore giornaliere;

L. 2.420 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 3 ore giornaliere;

L. 2.660 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 1 ora giornaliera».

---

## **Capo II**

### **Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto**

**8.** Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.

Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.

I veterinari di confine:

a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;

b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;

c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali <sup>(9)</sup>.

... <sup>(10)</sup>.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati <sup>(11)</sup>.

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo <sup>(12)</sup>.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi <sup>(15)</sup>.

I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati <sup>(16)</sup>.

Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporti dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonché le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanità.

---

(9) Cfr. l'art. 32 del T.U. delle leggi sanitarie (si veda il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

(10) Comma abrogato dall'art. 19, D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

(11) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(12) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

(13) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'*art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(14) Vedi, al riguardo il D.M. 20 settembre 1969.

(15) I commi dal quarto all'ottavo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'*art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).

(16) Vedi il *D.M. 29 febbraio 1960*.

---

### **TITOLO III**

#### **Servizi di medicina scolastica <sup>(17)</sup>**

**9.** La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale <sup>(18)</sup>.

---

(17) Vedi, anche il *D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518*.

(18) Cfr. il *R.D. 24 maggio 1925, n. 958*.

---

**10.** Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonché per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.

---

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

**11.** La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.

A mezzo di tali servizi si provvede:

a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;

b) alla difesa contro le malattie infettive <sup>(19)</sup>;

c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;

d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;

e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;

f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;

g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

---

(19) Vedi il R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981. Vedi, peraltro, l'art. 60, D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

---

**12.** I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11 concernono:

1) le imperfezioni e le malattie dentarie;

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

- 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
- 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
- 4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
- 5) il reumatismo e la cardiopatia;
- 6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;
- 7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;
- 8) l'igiene mentale;
- 9) la nutrizione.

I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.

Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.

L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.

---

**13.** I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:

- a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;
- b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali.

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.

Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformità delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688 <sup>(20)</sup>.

Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.

---

(20) Recante norme sui progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne.

---

**14.** L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente.

La ripartizione delle spese è fatta in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .

Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici, può concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.

Per i servizi specialistici il contributo dello Stato non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta dal Ministero della sanità.

---

**15.** Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità.

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.**  
**Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro**  
**attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.

---

**16.** Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovrintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento.

Il Ministro per la sanità può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialità, l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

---

**17.** ... <sup>(21)</sup>.

---

(21) Sostituisce l'art. 3, R.D. 24 maggio 1925, n. 958.

---

**18.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato su proposta del Ministero per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro, il regolamento per la esecuzione delle norme contenute nel Titolo III <sup>(22)</sup>.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

---

**D.P.R. n. 264 del 11 febbraio 1961.  
Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro  
attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.**

(22) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

---

**19.** All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all'art. 14 e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500 milioni si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni ciascuno degli stanziamenti dei capitoli 49 e 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.





**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO  
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 13 OTTOBRE  
2004 PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE  
RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED  
IDONEITA' SANITARIE**

Roma, 9 febbraio 2006

**PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE  
RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED  
IDONEITÀ SANITARIE**

**INDICE**

**METODOLOGIA ADOTTATA DAL GRUPPO**

**DI LAVORO.....pag. 4**

**SCHEDE RELATIVE A PROCEDURE PER LE QUALI SI PROPONE**

**LA SEMPLIFICAZIONE:**

1. Certificato di sana e robusta costituzione.....pag. 8
2. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.....pag. 10
3. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro  
personale di servizio nelle scuole .....pag. 12
4. Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario.....pag.14
5. Certificato per vendita dei generi di monopolio.....pag. 15
6. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti non  
a rischio.....pag. 16
7. Certificato per abilitazione alla conduzione di generatori  
di vapore (caldaie).....pag. 18
8. Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici.....pag. 20
9. Certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica.....pag. 22
10. Scheda sanitaria per colonie e centri estivi.....pag. 23
11. Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche.....pag. 28
12. Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti  
professionali o corsi di formazione professionale.....pag. 30
13. Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.....pag. 31
14. Certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione.....pag. 32
15. Certificato di idoneità a svolgere la mansione di *fochino*.....pag. 33
16. Certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita.....pag. 34
17. Certificato per maestro di sci.....pag. 36
18. Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace.....pag. 37
19. Certificato di idoneità per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo.....pag. 38
20. Certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto  
della retribuzione.....pag. 39

|  |                |
|--|----------------|
| <b>21. ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA</b>   |                |
| 21.1. Obbligo della presenza del Medico scolastico.....  | pag. 41        |
| 21.2. Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica.....   | pag. 41        |
| 21.3. Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque<br>giorni di assenza.....   | pag. 41        |
| 21.4. Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni<br>degli ambienti scolastici.....   | pag. 42        |
| <b>22. Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale<br/>“Parrucchieri, barbieri ed estetisti”.....</b>   | <b>pag. 43</b> |
| <b>23. Abolizione dell’obbligo dell’RX torace per silicosi e asbestosi.<br/>Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi.....</b>  | <b>pag. 44</b> |
| <b>24. PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO</b>   |                |
| Isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabbica.....   | pag. 45        |
| Sospensione, in via temporanea e sperimentale, della visita<br>veterinaria prima del carico, con relativa attestazione<br>sanitaria, dei suini domestici, da allevamento e da macello,<br>da trasportare fuori comune..... | pag. 45        |
| <b>25. POLIZIA MORTUARIA (Regolamento 26 marzo 1980, n. 327)</b>   |                |
| Trattamenti antiputrefattivi.....  | pag. 48        |
| Certificazione dello stato delle condizioni igieniche<br>dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri.....   | pag. 50        |
| Certificato di trasporto da Comune a Comune.....   | pag. 52        |
| Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione.....   | pag. 53        |
| Rilascio dei pareri per la costruzione di edicole funerarie e di<br>sepolcri privati.....  | pag. 55        |
| Disposizioni in materia di cremazione. Obbligo di verifica<br>della firma del sanitario certificatore.....   | pag. 57        |
| Delega ai medici di medicina generale della visita e certificato<br>necroscopico.....  | pag. 59        |
| 25.8 Certificato di conformità del feretro.....  | pag. 60        |

## METODOLOGIA ADOTTATA DAL GRUPPO DI LAVORO

### PREMESSA

La presenza all'interno della normativa statale di norme e regolamenti stratificatesi nel tempo, da cui derivano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia, genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute.

A questo proposito le Linee Guida per la Prevenzione Sanitaria e per lo Svolgimento delle Attività del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, emanate dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2002, rilevano che "...i Dipartimenti di Prevenzione continuano ad organizzarsi intorno a pratiche la cui efficacia ed appropriatezza non sempre sono provate o possono non essere attuali...".

Negli scorsi anni, alcune Amministrazioni Regionali hanno provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie. Nei confronti di tali iniziative, il Governo ha sollevato di fronte alla Corte Costituzionale un dubbio di costituzionalità. La Corte, con sentenza n. 162 del 2004, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Di conseguenza, il Ministro della salute, con proprio decreto del 13/10/2004, ha costituito, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, della durata di sei mesi, con il compito di:

- predisporre un elenco delle autorizzazioni sanitarie, idoneità sanitarie e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale;
- valutare le prove di efficacia ai fini della salute della popolazione esistenti per ciascuna delle suddette procedure e classificarle in categorie: procedure certamente utili, procedure certamente non utili, procedure la cui utilità è incerta;
- formulare proposte di modifica dell'attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali pratiche inutili.

## SANITÀ PUBBLICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA

La comunità scientifica internazionale, dall'inizio degli anni '90, è impegnata nella ridefinizione delle basi teoriche delle pratiche sanitarie. Tali basi, tradizionalmente desunte partendo dai meccanismi fisio-patologici e da modelli sperimentali in vitro e su sistemi animali, dovrebbero essere affiancate da prove empiriche che ne dimostrino l'efficacia sull'uomo, prove il cui modello paradigmatico è rappresentato dalla sperimentazione clinica controllata. L'esigenza di dimostrazioni dell'efficacia degli interventi sanitari si sta diffondendo a tutti i livelli del sistema sanitario, con l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (*evidence based medicine*).

Anche nel campo delle misure di prevenzione, sia che esse agiscano a livello del sistema regolatorio, a livello della comunità o del singolo individuo, la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, è ritenuto un requisito indispensabile (*evidence based public health*).

Nella Legislazione Italiana si sono stratificate nel tempo norme che impongono l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell'epoca, ma attualmente non più ritenute valide<sup>1</sup>, oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali<sup>2</sup>. Nella pratica queste norme generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico. D'altra parte queste attività costituiscono uno spreco di risorse per la comunità e per il servizio sanitario, generando una perdita di credibilità per il servizio sanitario e il Ministero della Salute.

E' necessario che le pratiche di prevenzione siano giustificate dalla esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia. Tali prove possono essere rintracciate nella letteratura scientifica o possono essere raccolte promuovendo un programma di ricerca applicata di cui si sente l'urgenza e previsto dalle Linee Guida sui Dipartimenti di Prevenzione emanate dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2002.

In via preliminare la Commissione ha preso in esame le procedure la cui inutilità si appalesa in base ai criteri di seguito espressi.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, il costituzionalismo della prima metà del secolo scorso su cui si basa il certificato di sana e robusta costituzione, oppure il check up o la visita preventiva degli anni '50 e '60 su cui si basa la medicina scolastica.

<sup>2</sup> Ad esempio, le misure di prevenzione della rabbia in caso di morso di animale, nel nostro attuale contesto in cui la rabbia non è diffusa.

## **CRITERI GENERALI PER UNA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SANITARIE**

La Legislazione Europea con sempre maggior decisione promuove il superamento del regime di tipo «autorizzativo» con un sistema di autocontrollo che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denunce di inizio attività, autocertificazioni, di cui la pubblica amministrazione può verificare la veridicità.

Si considerino, ad esempio, le direttive «riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» attuate col D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; le direttive «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», attuate con D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155; il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 «che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare...»; il regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 «sull'igiene dei prodotti alimentari», art. 6, punto 2.

In generale deve valere il principio che le nuove norme si armonizzino con le vecchie o altrimenti le superino esplicitamente (es. abrogando le precedenti nelle parti specificamente in contrasto). In particolare, per quanto riguarda i contrasti con la legislazione di origine europea, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984 secondo cui il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresì allineate, a questi, tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite. I Servizi di Prevenzione dovrebbero quindi rilasciare soltanto certificati esigiti da leggi in vigore: ciò ad evitare, come già accaduto, che si richiedano certificati previsti da leggi abrogate; ovvero che si richiedano certificati non previsti da alcuna legge, ma surrettiziamente dedotti per analogia (vedi il caso dei «libretti sanitari per barbieri e parrucchieri» oppure il caso dei certificati di «ammissione in comunità»).

Nuovi obblighi di certificazione vanno introdotti solo se di provata utilità e solo dalla competente autorità sanitaria. È utile evidenziare le normative superate per l'adozione di successivi atti legislativi, ma non automaticamente abrogate: così il D. Lgs. 626/94 supera molte certificazioni di idoneità; e il D. Lgs. 155/97 è in contrasto esplicito con singole proposizioni e con l'impianto generale del DPR 327/80.

E' auspicabile che il riordino normativo avvenga di concerto tra le diverse amministrazioni regionali e dello Stato, per garantire gli stessi elementi di diritto in tutto il territorio nazionale.

## **CRITERI GENERALI DI LAVORO DELLA COMMISSIONE**

In relazione al periodo di tempo definito per l'attività del gruppo di lavoro, si è scelto di concentrare il lavoro verso l'identificazione di un primo gruppo di norme da abolire che presentassero le seguenti caratteristiche:

- rientrare nella categoria “ procedure certamente non utili” utilizzando i seguenti criteri:
  - non attualità: l'analisi preliminare dei determinanti storici, epidemiologici, sociali che hanno determinato l'emanazione delle procedure, mostra che i rischi o i pericoli, alla cui riduzione la pratica è preposta, non sono attuali;
  - presenza di duplicazioni: altre norme successive mirano a raggiungere più efficacemente o altrettanto efficacemente gli stessi obiettivi.
  - assenza di coerenza logica, intendendo per coerenza logica, la congruità tra obiettivi perseguiti dalla procedura e metodi per raggiungere tali obiettivi;
  
- coprire l'intero arco di attività dei servizi compresi nei dipartimenti di prevenzione (igiene pubblica, igiene degli alimenti, tutela della salute nei luoghi di lavoro, attività di medicina veterinaria);
- permettere al nostro Paese di adeguarsi alle direttive europee;
- consentire la liberazione, all'interno dei dipartimenti di prevenzione, di risorse finanziarie ed umane da riutilizzare in interventi preventivi di provata efficacia;
- essere già state affrontate, abolite o modificate, in questi ultimi anni, almeno da una regione o provincia autonoma, senza che siano stati registrati effetti negativi.

## 1. Certificato di sana e robusta costituzione

### Norma

Certificazione richiesta:

- a impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 1;
- a persone che devono iscriversi «al corso superiore dell'istituto magistrale» (R.D. 4 maggio 1925, n. 653, art.2);
- per «l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere» (R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, art. 17);
- a personale della Corte dei Conti (R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, art. 1, punto 3);
- a impiegati di Comuni, Province e Consorzi (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 221);
- a ufficiali esattoriali (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla L. 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della L. 8 maggio 1998, n. 146. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5. (“**8. Conseguimento dell’abilitazione.** I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall’A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all’estero, da un medico di fiducia dell’autorità diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la **sana** e robusta **costituzione** e l’idoneità psico-fisica all’impiego.”))

### Scopo

Lo scopo all’origine di tale obbligo è esplicitato, ad esempio, all’art. 1, comma 2, del R.D. 653/1925 relativo ai maestri: «...*deve essere allegato alla domanda un certificato medico dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento ai suoi doveri*».

### Pratica

L’obbligo si ritrova introdotto in bandi di concorso, bandi di ammissione, regolamenti e, per ricaduta o per analogia, è stato esteso a molti altri impieghi, professioni, corsi scolastici ed universitari, anche senza alcuna previsione di legge.

In campo scolastico il certificato è ancora largamente richiesto non solo per l’iscrizione all’Istituto Magistrale, quasi ovunque soppiantato dai licei psicopedagogici, in virtù di regolamenti interni o prassi consolidate: viene fatto obbligo di presentare detto certificato a tutti i supplenti, ad ogni inizio



di anno scolastico, come pure prima dell'immissione in ruolo. Ciò vale anche per numerose figure impiegatizie, che debbono presentare il certificato, anche quando esplicitamente abolito.

### **Conflitto tra norme:**

L. 5-2-1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(“22. *Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.* 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di *sana e robusta costituzione* fisica.”).

L. 12-3-1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(“16. *Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.* 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della *sana e robusta costituzione* fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.”). D.P.R. 23-11-2000 n. 402.

C.M. 05/06/93, n.181. Iscrizione degli alunni alle Scuole Materne, Elementari e Secondarie di I e II grado. Abolizione del certificato di sana e robusta costituzione.

Decreto Legislativo 626/94: prevede specifiche norme in materia di idoneità specifica o generica al lavoro.

### **Commento**

L'ampliamento della sfera dei diritti dei portatori di handicap e i soggetti affetti da menomazione e l'evoluzione dell'atteggiamento complessivo della società verso queste persone rendono non più attuale tale certificato.

Sotto il profilo sanitario, la collettività scolastica è comunque garantita dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal decreto legislativo 626/94, che prevede specifiche norme in materia di idoneità specifica o generica al lavoro.

Nel caso dell'ammissione alle scuole convitto per infermiere, l'istituzione del diploma universitario – che sostituisce le scuole di formazione professionale – dovrebbe avere, di per sé, praticamente esaurito le richieste.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ELIMINAZIONE.**

## 2. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego

### Norma

DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, *“Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che possiedono i seguenti requisiti: (...) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.”*

Norma ribadita in successivi atti regolamentari:

- DPR 3 maggio 1957, n. 686, in Suppl. Ord. alla G.U. n. 200 del 12 agosto;
- norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e DPR 9/5/1994, n. 487 (in Suppl. Ord. alla G.U. n. 185 del 9/8/94).
- Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

### Scopo

La norma attiene ad un regime di controlli che differenziava lo status del dipendente pubblico nei confronti di quello privato.

### Pratica

La facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo l’assumendo diviene nella prassi obbligo di presentare una certificazione all’atto dell’assunzione. Spesso le Amministrazioni richiedono che nel certificato vengano riportate formule atte a documentare “l’assenza di menomazioni che potrebbero impedire o limitare le mansioni a cui l’individuo è destinato”, aggiungendo anche che eventuali limitazioni funzionali vengano esplicitamente indicate nel certificato stesso.

### Conflitto tra norme

In base al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i lavoratori del pubblico impiego sono soggetti a sorveglianza a cura del medico competente; pertanto debbono nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest’ultimo.

**Commento**

Il certificato, acquisito presso l'ASL, è attualmente un inutile doppione. Non si rilevano ragioni logiche per prevedere un regime di controlli sanitari differente nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati nelle medesime posizioni lavorative.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ELIMINAZIONE.**

### 3. Certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole

#### Norma

Tale certificazione è richiesta per l'immissione in ruolo e veniva altresì prodotta da tutto il personale scolastico – compresi cioè i bidelli, prima dipendenti comunali e attualmente dipendenti statali – all'atto del conferimento di ogni incarico provvisorio.

Attualmente dunque il personale precario, ad ogni cambiamento di incarico, anche con cadenze sub-annuali, presenta detto certificato. Tuttavia con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i lavoratori del pubblico impiego soggetti a sorveglianza a cura del medico competente debbono nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest'ultimo: il precedente certificato, acquisito presso l'ASL, si rivela dunque un inutile doppione.

#### Scopo

Escludere dall'insegnamento persone che avessero disabilità ed handicap fisici.

#### Pratica

Nel decreto della Direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione del 2 aprile 1999, all'art. 15 (Documenti di rito), comma 3, viene precisato che per effetto dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica e viene altresì stabilito che, alla luce di tale previsione di legge, **è sufficiente** che la certificazione sanitaria prodotta dai vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, rechi l'esplicita attestazione del possesso da parte dell'interessato dell'idoneità fisica per l'assolvimento della funzione di insegnante di scuola elementare. Lo stesso comma 3 dell'art. 15 della citata legge dispone peraltro che il Provveditore agli studi ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica, essendo tenuto, in base all'esito di detta visita, a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei all'ufficio di insegnante di scuola elementare.

#### Conflitto tra norme

Non esiste una vera e propria conflittualità tra norme, anche se andrebbero meglio chiariti lo spirito e la lettera, nonché i relativi ambiti di applicazione, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a titolo: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che, all’art. 2 (Requisiti generali), comma 1, punto 3, contempla, per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, il possesso del **requisito generale** dell’idoneità fisica all’impiego, con facoltà dell’amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i vincitori di concorso, **con riferimento** a quanto previsto:

- dalla la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che, all’art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato), prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”;
- dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che, all’art. 16 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni), comma 3, stabilisce che “**salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni**, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.

### **Commento**

La legge n. 104/1992, cui viene fatto riferimento nel suddetto decreto dirigenziale del 2 aprile 1999, norma la materia relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate ed esclude la necessità del certificato di sana e robusta costituzione fisica per l’assunzione al lavoro pubblico e privato. La successiva affermazione della necessità che ci sia un certificato di idoneità fisica all’insegnamento prefigura una visita di idoneità pre-assuntiva di dubbia liceità e comunque inefficace a qualsiasi uso (non si specifica chi debba effettuarla, non si prevede che possa essere negativa, viene riservato all’amministrazione il diritto, non il dovere, di verificarne le conclusioni mediante apposita commissione medica, successivamente all’assunzione).

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L’ABOLIZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ FISICA.**

#### **4. Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario**

##### **Norma**

D. Lvo. 5 Aprile 2002, n. 77, art. 3, c. 1.

##### **Commento**

In sostanza si tratta di un certificato generico di sana e robusta costituzione che rende idonei allo stesso modo soggetti che verranno impiegati in campi molto diversi (dal lavoro amministrativo a lavori fisicamente molto impegnativi).

##### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ABOLIZIONE DEL CERTIFICATO.**

## **5. Certificato per vendita dei generi di monopolio**

### **Norma**

Legge n. 1293 del 22/12/1957, art. 6, comma 5: *“chi aspiri ad ottenere l’attribuzione di un magazzino di vendita deve produrre un certificato che escluda la non immunità a malattie infettive o contagiose”*.

### **Scopo**

Lo scopo dell’esclusione delle malattie infettive è presumibilmente da addebitare alla vendita di prodotti sfusi, che nel 1957 ancora si verificava.

### **Commento**

Tale finalità non ha oggi più alcun significato, sia in ragione del fatto che i generi di monopolio sono inscatolati, sia perché la trasmissione di eventuali infezioni non rientrerebbe in alcuna delle operazioni normalmente svolte dal venditore.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L’ELIMINAZIONE.**

## 6. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio

### Norma

Due sono i filoni normativi che presiedono a questo adempimento. Da una parte, il recepimento della direttiva europea in materia di protezione dei giovani sul lavoro, D. Lgs. 345/1999, art. 9, comma 8 e le successive disposizioni correttive (D. Lgs. 262/2000, art. 2, comma 1), hanno modificato le pratiche di sorveglianza sanitaria per i minori svolte fino a quel momento dai medici dei Servizi di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro (PISLL) delle Aziende Sanitarie, affidando sostanzialmente tale sorveglianza sanitaria ai medici competenti aziendali. Il cambiamento normativo però non ha compreso i minori avviati in lavorazioni per le quali non è prevista la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente; in questi casi la sorveglianza sanitaria rimane a carico dei medici del servizio sanitario pubblico. Su di un altro piano, quello della normativa che regola l'apprendistato, la legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 4 ed il DPR 30 dicembre 1956, n. 1668, art. 9, prevedono che «l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare le sue condizioni fisiche che ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto». Al momento della stesura di questa normativa, apprendisti erano i giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 20, essendo allora la maggiore età raggiunta a 21 anni e l'obbligo scolastico non ancora elevato ai 15 anni. In seguito, con ulteriori interventi legislativi, tale limite è stato portato fino a 29 anni. La sovrapposizione di campo d'applicazione fra i due filoni normativi è evidente.

### Scopo

In origine, circa 120 anni fa, si voleva tutelare il minore da rischi lavorativi che lo rendevano inadatto, per il suo grado di sviluppo psico-fisico, all'espletamento della mansione prevista. Sul versante della normativa relativa all'apprendistato, si voleva invece aiutare il giovane a scegliere un lavoro confacente alla sua "vocazione" anche attraverso un "consiglio di orientamento" da effettuarsi in occasione della visita di avviamento al lavoro. Ambedue questi scopi sono superati dall'evoluzione del quadro epidemiologico e sociale.

### Conflitto tra norme

Il D. Lgs. 345/99 ha prodotto una prima semplificazione, riguardante i lavoratori *minorenni*, che – se impiegati in attività che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lvo. 626/94 e modifiche segg. – vengono visitati dal «medico competente».



Le leggi in capo a questo paragrafo restano dunque in vigore solo per gli apprendisti, maggiorenni o minorenni, che vengono ancora visitati dalla struttura pubblica. A rigor di termini ed in assenza di accordi locali basati sul buon senso, un giovane minorenni, apprendista, che va a lavorare in un settore a rischio dovrebbe essere visitato dal medico competente aziendale ai sensi della normativa n. 345/1999 e dal servizio di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della normativa n. 25/1955.

### **Pratica**

Al momento resta obbligatorio per i minori e/o apprendisti, maggiorenni o minorenni, «non a rischio», che vengono visitati dalla struttura pubblica. In pratica, sanissimi ragazzi sono esaminati e ricevono un certificato per poter svolgere, anche per soli due mesi, l'apprendista come «commesso», «banconiere», «cameriere» ecc.

### **Commento**

Per definizione, in questo caso, non c'è rischio specifico lavorativo. Pertanto non sarebbe necessaria una visita «preventiva».

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE DI ABROGARE L'ART. 4 DELLA L. 19 GENNAIO 1955, N. 25 E L'ART. 9 DEL DPR 30 DICEMBRE 1956, N. 1668. VA ELIMINATO L'OBBLIGO DI VISITA PER I MINORI CHE SI IMPIEGHINO IN SETTORI NON "A RISCHIO" (QUELLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LVO. 626/94 E MODIFICHE SEGG.) ATTRAVERSO UNA RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 8, DEL D. LGS. 345/1999 E DELLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI CORRETTIVE (D. LGS. 262/2000 ART. 2, COMMA 1).**

## **7. Certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)**

### **Norma**

Con il D.M. del 1° marzo 1974 si stabilisce che gli aspiranti debbano produrre “*certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore ...*”.

### **Scopo**

Verificare le capacità psico-fisiche allo svolgimento di questo compito da parte degli addetti, al fine di ridurre gli incidenti, una volta frequenti.

### **Pratica**

Se colui/colei il quale effettua tale compito di lavoro risulta dipendente di un'azienda, allora è sottoposto per il tipo di lavoro svolto alla sorveglianza sanitaria del medico competente. In questo caso effettua due controlli, uno per il rilascio o la conferma del patentino da parte della AUSL, uno con periodicità diversa, ma più frequente, da parte del medico competente.

### **Conflitto con altre Norme**

In base al D. Lvo. 626/94 e modifiche segg., la responsabilità è in capo al datore di lavoro che si avvale del medico competente per l'espletamento di tale funzione. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, tutti i lavoratori sono soggetti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente e devono dunque nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest'ultimo: il precedente certificato, acquisito presso l'ASL, si rivela dunque un inutile doppione.

### **Commento**

Si tratta di una normativa riferita ad un periodo in cui le caldaie rappresentavano un pericolo elevatissimo per addetti e pubblico, essendo apparecchiature delicate e difficili da condurre. L'allarme sociale determinato dal frequente accadimento di incidenti devastanti spinse il Legislatore di allora a tutelare la salute pubblica garantendo almeno le condizioni minime indispensabili per la gestione di tali ordigni, attraverso la verifica, tra l'altro, delle capacità psico-fisiche allo svolgimento di questo compito da parte degli addetti.

Volendo fare un paragone con la situazione attuale, si potrebbe pensare a ciò che prevede la normativa per la conduzione di un automezzo per il trasporto pubblico.

Da allora lo scenario è completamente cambiato e attualmente i compiti in capo a questi lavoratori non differiscono sostanzialmente da quelli dei lavoratori genericamente addetti alla manutenzione elettrica e meccanica di apparecchiature industriali. In ogni caso le procedure per il rilascio del patentino prevedono già l'accertamento delle capacità (conoscenze teoriche e pratiche) atte ad effettuare il compito in modo sicuro. Da queste considerazioni discende l'ingiustificabilità di richiedere per questi lavoratori un regime di controllo delle condizioni psico-fisiche differente da quello previsto dalla normativa valida per tutti gli altri lavoratori.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ABOLIZIONE DEL CERTIFICATO.**

## **8. Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici**

### **Norma**

Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante: "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici", stabilisce, all'art. 27, che per ottenere il certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici è necessario corredare la relativa istanza di in certificato medico dal quale risulti che il richiedente:

- non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- non presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.

### **Scopo**

In origine per garantire che persone con caratteristiche adeguate manipolassero sostanze di grande pericolosità.

### **Conflitto tra norme**

Con il decreto legislativo n. 626/1994, che detta particolari disposizioni in tema di idoneità specifica o generica al lavoro.

### **Commento**

Questo accertamento sanitario fu concepito in un contesto socio-epidemiologico di natura completamente differente da quello attuale. L'affidamento al medico competente di tutte le attività sanitarie per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro ha di fatto superato l'impostazione di carattere autorizzativo scelta per questo come per altri certificati. L'anacronismo di questa pratica è anche testimoniato dal carattere farraginoso della procedura esistente: ogni anno lo Stato deve emanare un apposito decreto nel quale vengono dichiarate decadute le autorizzazioni rilasciate cinque anni prima e diviene quindi necessario per gli interessati avviare l'iter per il rinnovo che peraltro è dappertutto demandato alle autorità locali, in genere quelle sanitarie. Quanto poi agli esami previsti dalla normativa, si sconta l'obsolescenza della norma. Ai fini del rilascio del

certificato, è previsto di rilevare alcuni parametri fisiologici, sopra richiamati, anacronistici, alla luce delle moderne tecniche diagnostiche anche di primo livello. Sull'interpretazione da dare all'esame del visus si verificarono polemiche intense alcuni anni fa, data la difficoltà per soggetti di età matura di rispondere ai requisiti allora citati nella norma. Il problema era particolarmente grave per i titolari di aziende galvaniche, addetti all'uso di sostanze tossiche a base di cianuri, i quali avevano necessità di manipolare tali prodotti, peraltro da molti anni forniti in confezioni di piena sicurezza. Una circolare dell'Istituto superiore di sanità corresse le interpretazioni più restrittive che avevano creato un grave allarme sociale tra questi lavoratori. Il tutto senza che si sia mai verificato alcun problema né prima, né dopo le modifiche introdotte ai requisiti di questo esame.

In realtà ciò che è importante per la salute di questi lavoratori e per la sicurezza sul lavoro e nei confronti dell'ambiente esterno è l'addestramento teorico e pratico.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**ELIMINAZIONE DEL CERTIFICATO E SUA SOSTITUZIONE CON FORMAZIONE ALL'USO SICURO PER GLI ADDETTI E L'AMBIENTE, IN ANALOGIA CON QUANTO PROPOSTO PER IL LIBRETTO SANITARIO PER GLI ALIMENTARISTI.**

## **9. Certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica**

### **Norma**

Il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione – D. Lgs. 297 del 16/4/1994 – all'art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche – prevede che “...*Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previa gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale... L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale*”.

### **Pratica**

Gli istituti scolastici richiedono una certificazione rilasciata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che di fatto convalidano semplicemente quanto certificato dal medico curante o dal medico specialista.

### **Commento**

Questo certificato si rivela dunque un inutile ed oneroso doppione, tenuto conto, tra l'altro, che il medico di base opera in un rapporto di convenzione con l'ASL che esercita funzioni di controllo e di indirizzo sulla sua attività e il medico specialista di una azienda sanitaria è operatore della ex unità sanitaria locale e quindi abilitato al rilascio della certificazione richiesta.

Certificato già abolito dalla Regione Lombardia. Non risultano recrudescenze di alcun tipo di fenomeno avverso per la salute dei ragazzi.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ELIMINAZIONE.**

## **10. Scheda sanitaria per colonie e centri estivi**

Questa certificazione non è prevista da norme di legge ma da circolari ministeriali, che, anche recentemente, hanno recepito l'inutilità di parte degli accertamenti. Alcune Regioni inoltre ne hanno ulteriormente semplificato lo schema, prevedendo quasi esclusivamente autocertificazioni da parte dei genitori, che sono da ritenersi più che sufficienti alla tutela del soggetto e della collettività. Del tutto inutile invece è da ritenersi il certificato di idoneità richiesto per i centri estivi non residenziali (centri diurni comunali), in quanto, in questo caso, la tutela della salute è comunque garantita dalla rete sanitaria esistente (medico di base o pediatra libera scelta).

Certificato già abolito dalla Regione Lombardia. Si segnala e si riporta una circolare ministeriale (Ministero della salute) perché pertinente all'argomento in oggetto. Vi si può riconoscere *in nuce* l'impostazione di EBP (*Evidence Based Prevention*), ma poi la Circolare si perde nel tentativo di far quadrare il cerchio (cerchiobottismo).

### **Circolare n. 6 del 20 aprile 2000**

#### **Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l'ammissione**

La situazione epidemiologica corrente ed alcune modifiche intervenute di recente nel quadro normativo riguardante le misure di profilassi in sanità pubblica, suggeriscono l'opportunità di procedere ad un aggiornamento delle indicazioni fornite con la Circolare n. 25 del 24 giugno 1992, sia per quanto riguarda i minori ospitati nei centri di vacanza che per quanto riguarda il personale impegnato nella gestione dei centri stessi.

### **1 . Aspetti normativi ed epidemiologici**

#### **1. 1 Minori ospiti dei soggiorni di vacanza**

a) **VACCINAZIONI.** Il D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, concernente le modifiche al D.P.R. 1518/67, prevede l'ammissione alla frequenza scolastica, anche in assenza di certificazioni di avvenuta vaccinazione o di dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; si ritiene che tali disposizioni possano essere considerate valide anche ai fini dell'ammissione ad altre collettività.

b) **VACCINAZIONE ANTITIFICA.** La Circolare n. 25 del 1992 rimetteva alla prudente valutazione delle Regioni la decisione di richiedere o meno la vaccinazione antitifica sulla base della situazione epidemiologica locale. L'esame dell'epidemiologia della febbre tifoide relativa all'ultimo decennio (tabella 1) mostra, a partire dal 1993, un trend in decremento su tutto il territorio nazionale, con l'eccezione di un lieve aumento nel 1996; l'incidenza della febbre tifoide, negli ultimi 5 anni, è stata inferiore a 2 casi per 100.000 abitanti. Nel 1998 in nessuna Regione è stato superato il tasso di incidenza di 5 casi per 100.000 abitanti, tasso al di sopra del quale si può ritenere motivata la richiesta della vaccinazione antitifica. L'esame del trend decennale, per tutto il Paese, mostra la relazione lineare con l'età, relazione, peraltro, inversa, essendo la classe d'età più giovane la più colpita (figura 1).

c) **TEST DI SCREENING PER LA MALATTIA TUBERCOLARE.** Il Documento di Linee Guida per il controllo della malattia tubercolare (Provvedimento 17 dicembre 1998) indica l'opportunità di effettuare test di screening solo nelle situazioni epidemiologiche caratterizzate da incidenza di malattia tubercolare superiore a 50 casi per 100000 abitanti; poiché in Italia si rileva, nell'ultimo decennio, un'incidenza costantemente inferiore a 10 casi per 100.000 abitanti (figura 2) non si ritiene opportuno che venga richiesto il risultato del Tine test ai fini dell'ammissione ai centri di vacanza.

**Tabella 1 - Febbre Tifoide: Tassi di incidenza (\* 100.000) per Regione e per anno**

|                       | 1989       | 1990 | 1991 | 1992       | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Piemonte              | 1,3        | 2,0  | 0,2  | 0,8        | 0,5  | 0,5  | 0,3  | 0,6  | 0,3  | 0,4  |
| Valle d'Aosta         | -          | -    | -    | -          | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Lombardia             | 0,8        | 0,5  | 0,6  | 0,4        | 0,4  | 0,4  | 0,2  | 0,1  | 0,2  | 0,2  |
| Bolzano               | 0,2        | -    | 0,7  | 0,2        | 0,2  | -    | -    | 0,2  | -    | 0,4  |
| Trento                | 0,9        | 0,9  | 0,2  | 0,4        | -    | 0,4  | -    | 0,6  | 0,2  | 0,6  |
| Veneto                | 0,8        | 1,0  | 0,7  | 0,4        | 0,4  | 0,4  | 0,3  | 0,2  | 0,3  | 0,1  |
| Friuli-Venezia Giulia | 0,1        | 0,3  | 0,3  | 0,2        | 0,8  | 0,3  | 0,2  | 0,1  | -    | 0,1  |
| Liguria               | 0,9        | 0,1  | 1,0  | 1,7        | 0,5  | 0,9  | 0,4  | 0,2  | 0,2  | -    |
| Emilia-Romagna        | 0,5        | 0,5  | 0,5  | 0,2        | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,2  |
| Toscana               | 1,5        | 1,1  | 0,5  | 0,3        | 0,2  | 0,3  | 0,1  | 0,3  | 0,3  | 0,2  |
| Umbria                | 2,2        | 1,6  | 1,0  | 0,9        | 0,2  | 0,2  | 0,4  | 0,4  | 0,2  | 0,1  |
| Marche                | 1,4        | 1,7  | 2,2  | 3,0        | 0,6  | 0,9  | 0,2  | 0,3  | 0,3  | 0,3  |
| Lazio                 | 1,5        | 1,7  | 1,4  | 1,8        | 1,5  | 1,7  | 2,7  | 2,4  | 1,0  | 0,6  |
| Abruzzo               | 2,4        | 0,4  | 0,9  | 2,2        | 2,1  | 3,1  | 1,6  | 1,3  | 1,0  | 0,5  |
| Molise                | <b>5,8</b> | 4,5  | 3,9  | <b>5,1</b> | 1,2  | 2,7  | 0,6  | -    | -    | 1,5  |



|            |             |             |             |             |            |            |     |            |            |     |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
| Campania   | 0,7         | <b>5,6</b>  | <b>6,6</b>  | <b>5,9</b>  | <b>5,4</b> | 4,6        | 4,5 | <b>5,6</b> | 3,8        | 3,1 |
| Puglia     | <b>11,1</b> | <b>12,5</b> | <b>10,9</b> | <b>12,0</b> | <b>7,5</b> | <b>6,3</b> | 4,8 | <b>6,3</b> | <b>5,1</b> | 4,4 |
| Basilicata | 3,3         | <b>5,7</b>  | <b>8,0</b>  | <b>6,1</b>  | 3,6        | 3,3        | 3,3 | 2,8        | 1,2        | 1,6 |
| Calabria   | 1,2         | 1,8         | 2,6         | <b>6,7</b>  | 5,6        | 2,6        | 2,9 | 3,2        | 3,2        | 1,1 |
| Sicilia    | 2,5         | <b>6,0</b>  | 3,3         | 4,3         | 3,6        | 3,7        | 3,5 | 3,4        | 2,7        | 3,0 |
| Sardegna   | 2,4         | 2,5         | 1,6         | 3,0         | 1,9        | 1,3        | 2,4 | 1,8        | 1,6        | 0,9 |
| ITALIA     | 2,0         | 2,8         | 2,4         | 2,8         | 2,1        | 1,8        | 1,7 | 1,9        | 1,4        | 1,1 |

NB: in grassetto sono evidenziati i tassi di incidenza maggiori del 5 per 100.000

Figura 1 - Febbre tifoide: trend decennale per classi d'età





Figura 2 - Tubercolosi: incidenza nel decennio 1989-1998 sul territorio nazionale



## **1.2 Personale impegnato nella gestione dei soggiorni di vacanza**

L'art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha, di fatto, abrogato l'obbligatorietà della vaccinazione antitifo-paratifica (e di altre vaccinazioni) per il personale addetto alla produzione, manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti.

In considerazione della peculiarità delle mansioni svolte nelle collettività infantili andranno ricercate tutte le possibili occasioni al fine di educare e formare tale personale sulle norme igienico-sanitarie più appropriate.

## **2. Indicazioni**

### **2.1 Ospiti dei soggiorni di vacanza**

E' opportuno che per i minori che frequentano i soggiorni di vacanza sia documentata l'assenza di malattie contagiose, nonché l'eventuale suscettibilità alle stesse, sulla base di mancata immunizzazione naturale o indotta da vaccinazioni.

Pertanto, i minori dovranno essere muniti di cartella sanitaria conforme al modello riportato nell'allegato A, compilata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o dal personale medico in servizio presso la competente struttura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di residenza, cui i genitori del minore forniranno, sotto la propria responsabilità, le informazioni eventualmente richieste e/o non deducibili dalla visita medica e dalla scheda personale del minore.

A giudizio del medico curante o della Azienda Unità Sanitaria Locale, potranno essere richiesti ulteriori accertamenti diagnostici ritenuti necessari in seguito al risultato dell'esame clinico.

La cartella sanitaria, compilata in data non anteriore a 5 giorni, dovrà essere presentata al Responsabile del Centro nel momento dell'arrivo presso il Centro stesso.

Nella cartella sanitaria andranno riportate informazioni relative ai seguenti punti:

- la situazione vaccinale del soggetto, con indicazione delle vaccinazioni eseguite, dei cicli vaccinali completati e dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanico-difterica; in caso di mancata presentazione delle certificazioni attestanti l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, della dichiarazione sostitutiva o della attestazione di esonero sulla base delle motivazioni contenute nella Circolare n. 9 del 1991, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355;
- l'assenza di sintomi e segni di malattie trasmissibili in atto;
- l'esclusione della convivenza con persone affette da malattie trasmissibili in atto;
- l'assenza di ectoparassitosi;

Nella cartella sanitaria andranno altresì riportate notizie relative alle condizioni generali di salute del soggetto, con particolare riferimento ad allergie e/o intolleranze alimentari, che potrebbero richiedere un particolare regime dietetico, a terapie farmacologiche in corso, all'uso di dispositivi protesici o altri ausili.

Come sopra accennato, la situazione epidemiologica nazionale non richiede l'effettuazione della vaccinazione antitifida per la frequenza dei soggiorni di vacanza.

Tuttavia, vista la particolare incidenza della febbre tifoide nella classe d'età 0–14 anni, in casi particolari e sulla base della situazione epidemiologica locale, qualora i soggiorni estivi siano situati in località in cui la morbosità per febbre tifoide abbia superato i 5 casi per 100.000 abitanti nell'anno precedente, le Regioni possono richiedere tale vaccinazione come condizione, dandone comunicazione alle altre Regioni ed al Ministero della Sanità.

## **2.2 Personale impegnato nella gestione dei soggiorni di vacanza**

Il personale destinato alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 14 della Legge 283/62, dell'art 37 del D.P.R. 327/80 e delle successive modifiche.

Il restante personale destinato ad operare nel soggiorno deve essere munito, all'entrata in servizio, della certificazione sanitaria di legge.

## **2.3 Accompagnatori e/o volontari**

Le persone adulte, presenti nei soggiorni di vacanza in qualità di accompagnatori e/o di volontari, devono essere munite di una certificazione attestante, ai fini dell'ammissione in comunità, l'assenza di malattie trasmissibili in atto, secondo il modello riportato nell'allegato B, rilasciata dal medico curante o dal Personale sanitario del competente servizio della AUSL di residenza, in data non anteriore a 5 giorni all'arrivo nel Centro.

## **11. Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche**

### **Norma**

Secondo quanto previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vengono presentate, all'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo, le certificazioni relative alle seguenti vaccinazioni:

- antidifterica ed antitetanica, ai sensi delle leggi 6 giugno 1939, n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419;
- antipoliomielitica, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
- contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165.

### **Scopo**

Mantenere una sorveglianza dello stato vaccinale sulla popolazione infantile, esercitare una pressione sui genitori per l'effettuazione delle vaccinazioni infantili, aumentare le coperture vaccinali ed evitare epidemie intra-scolastiche.

### **Pratica**

La situazione è diversificata: esistono realtà in cui è ancora richiesto il certificato ai genitori che devono procurarlo presso il centro vaccinale, realtà in cui è richiesta l'autocertificazione ed altre in cui non è richiesto né il certificato né l'autocertificazione. Infine, in alcune ASL e Regioni la scuola coopera con la ASL: invia l'elenco degli iscritti alla ASL che lo completa con le date delle vaccinazioni; in tal modo i non vaccinati possono essere sollecitati a completare il ciclo vaccinale.

### **Conflitto tra norme**

Ai sensi del D.P.R. n. 355/1999, per ogni nuova iscrizione, in sostituzione del certificato vaccinale di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 1518/1967, i genitori possono presentare auto-certificazione. Inoltre, atti successivi del Ministero della Pubblica Istruzione hanno precisato che la mancata produzione del certificato non può pregiudicare la frequenza scolastica: ciò rende in effetti inutile l'obbligo di certificazione.

### **Commento**

Più razionale è mantenere il compito della sorveglianza dello stato vaccinale della popolazione infantile alle ASL in collaborazione con la scuola. Queste ultime, infatti, grazie al fatto di disporre dell'anagrafe vaccinale, si trovano nella condizione di vigilare sullo stato vaccinale individuale e sui

livelli di copertura collettivi e di effettuare operazioni di verifica sulle autocertificazioni dubbie ovvero indagini a campione. In definitiva, il controllo sulla regolarità della situazione vaccinale dei **nuovi iscritti alle classi prime** può essere effettuato dalla ASL, utilizzando gli elenchi inviati dalle Direzioni Scolastiche all'inizio dell'anno.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

#### **ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE SEGUENTI VACCINAZIONI:**

- **ANTIDIFTERICA ED ANTITETANICA, AI SENSI DELLE LEGGI 6 GIUGNO 1939, N. 891 E 20 MARZO 1968, N. 419;**
- **ANTIPOLIOMIELITICA, AI SENSI DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1966, N. 51;**
- **CONTRO L'EPATITE VIRALE B, AI SENSI DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1991, N. 165.**

## **12. Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale**

### **Norma**

Attualmente inesistente.

Il certificato era previsto, sino all'emanazione del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione, dalle Ordinanze Ministeriali, che di anno in anno dettavano le modalità di svolgimento degli esami.

### **Pratica**

Quasi tutti i Regolamenti degli Istituti prevedono la produzione di detto certificato.

### **Commento**

Gli alunni degli istituti professionali sono esplicitamente citati tra i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle disposizioni del D. Lgs. 626/94.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**CIRCOLARE ESPLICATIVA CONGIUNTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA E DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 626/94 E RIBADISCA L'INESISTENZA DI NORME COGENTI.**

### **13. Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri**

#### **Norma**

Le modalità di autorizzazione di tali attività sono di competenza del Comune.

#### **Pratica**

La pratica è variabile tra varie realtà del Paese, da Regioni in cui è richiesta l'idoneità sanitaria come requisito per l'autorizzazione all'attività artigianale, a Regioni in cui tale idoneità non è richiesta.

#### **Scopo**

Evitare la trasmissione di malattie infettive da operatore infetto

#### **Conflitto tra norme**

Non essendo previsto da leggi entra in contrasto con i principi generali della volontarietà delle prestazioni sanitarie.

#### **Commento**

Le nuove conoscenze tecniche e scientifiche rendono del tutto inutile un periodico controllo sanitario degli esercenti tali attività.

#### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**ADEGUAMENTO, TRAMITE CIRCOLARE MINISTERIALE, CON LE DISPOSIZIONI PIÙ GENERALI IN MATERIA ARTIGIANALE E DI SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE.**

## **14. Certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione**

### **Norma**

Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 7, comma 1, lettera c:

Art. 7 Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell' art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

...

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

D. Lgs. 30 aprile 1992, art. 80, punto 9;

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 240.

### **Scopo**

Non specificato e non deducibile dall'insieme del provvedimento.

### **Commento**

A fronte di costi per la sua produzione, il certificato è superato dalla applicazione del D. Lvo. 626/94 e modifiche segg. che è in grado di garantire meglio l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ABROGAZIONE.**



## **15. Certificato di idoneità a svolgere la mansione di *fochino***

### **Norma**

DPR 19 marzo 1956, n. 302, art. 27:

**Art. 27** - *Licenza per il mestiere del fochino* - Le operazioni di:

....

Devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

....

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

- a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

### **Scopo**

Si inserisce nel novero di quelle autorizzazioni che avevano come base razionale la necessità per la comunità di difendersi da comportamenti rischiosi da parte di persone addette a compiti altamente pericolosi. Attualmente le garanzie offerte dal tipo di materiali adoperati e, al tempo stesso, dalla sorveglianza sanitaria del medico competente d'azienda superano di fatto la supposta utilità di questa certificazione nel garantire condizioni di sicurezza nell'effettuazione del compito pericoloso.

### **Commento**

Superato dal D. Lgs. 626/94; la visita medica appare pleonastica rispetto ai più cogenti addestramento ed istruzione professionale.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ABOLIZIONE.**

## **16. Certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita**

### **Norma**

DM 5 giugno 1985, art. 8, p. 5 e art. 32, comma 3.

### **Scopo**

Si ritiene utile riportare l'intero comma relativo ai requisiti che devono avere sia il capo del servizio, sia gli agenti dell'impianto perché mostra con chiarezza estrema l'errore concettuale alla base della richiesta di certificazione:

“(omissis)

3. Il capo del servizio e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di quelle impartite dal direttore di esercizio nei riguardi del servizio; egli risiede sul posto durante il funzionamento dell'impianto e supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui per situazioni particolari si rende necessario integrare le disposizioni ricevute onde garantire la sicurezza e regolarità del servizio. Viene proposto dal direttore di esercizio e nominato dall'esercente previo nulla osta del competente ufficio periferico M.C.T.C. il quale, attraverso la documentazione esibita e mediante l'effettuazione di prove a carattere pratico, accerta l'idoneità morale, fisica e tecnica della persona proposta. Tale accertamento può essere ripetuto periodicamente onde constatare la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al benessere. L'esito sfavorevole dell'accertamento comporta la sostituzione del capo del servizio. 4. Gli agenti dell'impianto sono riconosciuti idonei all'esercizio delle loro mansioni dal direttore di esercizio e dal capo del servizio, previa visita medica di controllo.”

### **Modello Logico**

Come è facile constatare dalla lettura del precedente capoverso, per la figura cruciale del “Capo del Servizio” la norma prevede che ne vengano accertate le attitudini, le capacità mediante l'effettuazione di prove a carattere pratico a cura dell'ufficio periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.), organo tecnico e professionale per eccellenza. Tale organismo accerta l'idoneità del candidato basandosi appunto su prove pratiche e su elementi che consentano di definire le caratteristiche morali, fisiche e tecniche della persona proposta. Inoltre periodicamente tale complesso accertamento può essere ripetuto per verificare la persistenza delle condizioni inizialmente accertate. Come si vede una definizione di “idoneità” particolarmente complessa ed affidata all'integrazione di più punti di vista, segnatamente quello “morale”, fisico, tecnico.

Per l'altra figura, quella dell'agente d'impianto, rimane solamente la visita medica di controllo, quasi che questo atto sanitario fosse sufficiente a garantire un livello meno impegnativo di affidabilità del soggetto. Si intravede l'esistenza di una gerarchia implicita nell'importanza dei due protocolli previsti, quello più completo ed esauriente riservato solamente al preposto gravato da particolare responsabilità. Si deve sottolineare che una siffatta gerarchizzazione non ha ragion d'essere. Una volta separata la visita medica dall'accertamento delle capacità tecniche a svolgere il proprio compito di lavoro, la prima perde di significato, non potendosi più integrare i rilievi che da essa possono emergere con il versante dell'attitudine allo svolgimento corretto del compito richiesto. In tal senso l'incongruità logica appare inconciliabile.

### **Commento**

Superato dal D. Lgs. 626/94; la visita medica da sola appare pleonastica per gli agenti d'impianto rispetto ai più cogenti addestramento ed istruzione professionale.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ABOLIZIONE.**

**CONFERMA DEL PROTOCOLLO PREVISTO PER LA FIGURA DEL CAPO DEL SERVIZIO; ABOLIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER GLI AGENTI D'IMPIANTO E RICOLLOCAMENTO DELLA TEMATICA NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LVO. 626/94.**

## **17. Certificato per maestro di sci**

### **Norma**

Legge 8 marzo 1991, n. 81, art. 4, lettera c.

### **Scopo**

La visita medica dovrebbe rilevare cause fisiche e psichiche impedienti lo svolgimento del compito richiesto.

### **Modello Logico**

Viene confuso il piano dell'attitudine con quello dell'idoneità fisica. Soggetti portatori di menomazioni fisiche e psichiche tali da renderli incapaci di svolgere correttamente il proprio compito non andrebbero giudicati nell'ambito di una visita medica, ma in quello di una prova attitudinale e, semmai, periodicamente verificati sempre nell'ambito di controlli di "performance" ed attitudinali.

### **Pratica**

Certificato correntemente richiesto soprattutto in alcune aree del Paese.

### **Commento**

Superato dal D. Lgs. 626/94: la visita medica appare pleonastica rispetto ai più cogenti addestramento ed istruzione professionale

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO CON L'ESECUZIONE DI TEST ATTITUDINALI E VERIFICHE PERIODICHE.**

## **18. Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace**

### **Norma**

La legge 22 luglio 1997, n. 276, recante: “Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari”, stabilisce, all’art. 2 (Requisiti per la nomina e titoli di preferenza), comma 1, lettera e), che per la nomina a giudice onorario aggregato è richiesto il requisito del possesso dell’idoneità fisica e psichica.

### **Scopo**

Si suppone che scopo della norma sia quello di garantire che a svolgere il delicato ufficio non vengano preposti soggetti con turbe o tare psichiche evidenti. Non risultano motivi fisici che impediscano lo svolgimento di tale lavoro.

### **Pratica**

Il certificato viene regolarmente richiesto. Infatti, nel decreto del Ministro della giustizia datato 5 novembre 2002 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 89 del 12 novembre 2002), con il quale è stato bandito un concorso per la copertura di 194 posti di giudice onorario aggregato presso le sezioni stralcio dei tribunali ordinari, viene ribadita (e, d’altro canto, correttamente applicata) la previsione dell’art. 2 della legge n. 276/1997 per quanto concerne il requisito del possesso dell’idoneità fisica e psichica nella fattispecie in esame.

### **Schema logico**

Si confonde il piano dell’inabilità allo svolgimento della funzione (incapacità per mancanza di attitudine) con quello della salute, cercando di attribuire potere discriminante alla visita medica senza alcuna cognizione del valore predittivo, in senso epidemiologico, di un tale atto.

### **Commento**

Non esiste alcun criterio sanitario per valutare l’idoneità a svolgere queste mansioni. La valutazione attiene ad un ambito comportamentale che esula dalle possibilità di valutazione del medico.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**PORTARE NELL’AMBITO ATTITUDINALE LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO.**

## **19. Certificato di idoneità per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo**

### **Norma**

L. 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, c. 2.

Circolare 4 agosto 1988, n. 81, applicativa della L. 943/1986.

Circolare 1° dicembre 1999, n. 80, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

### **Pratica**

Il certificato medico viene abitualmente richiesto in forza della circolare confermativa (1° dicembre 1999, n. 80) della precedente circolare applicativa 4 agosto 1988, n. 81.

### **Conflitto di Norme**

La L. 943/1986 è stata abrogata con D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, in cui le modalità di rilascio dell'autorizzazione al lavoro ad artisti extracomunitari è demandata al regolamento di attuazione.

Nel regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394) l'obbligo di certificazione sanitaria non compare.

### **Commento**

Il certificato medico viene richiesto in forza della circolare confermativa di una precedente circolare applicativa della L. 943/1986 che è stata abrogata.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE RIBADISCA LA NON ESISTENZA DI NECESSITÀ DI CERTIFICAZIONE SANITARIA.**

## **20. Certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione**

### **Norma**

La legge 19 ottobre 1956, n. 1224, recante: “Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro” prevede, all’art. 3, lettera f), che l’iscritto all’Istituto di previdenza che intenda richiedere ed ottenere la concessione della sovvenzione debba comprovare di possedere una sana costituzione fisica.

### **Scopo**

Avere assicurazioni sulla capacità del mutuatario di estinguere il debito.

### **Pratica**

Il certificato medico viene abitualmente richiesto.

### **Conflitto tra norme**

L’art. 3 della legge n. 1224/1956 introduce discriminazioni a danno dei portatori di handicap e si pone in evidente contraddizione:

- con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che, all’art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato), prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”;
- con la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che, all’art. 16 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni), comma 3, stabilisce che “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”;
- con il decreto legislativo n. 626/1994 che detta particolari disposizioni in tema di idoneità specifica o generica al lavoro.

Si cita ad esempio, per quanto concerne i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni menzionati all’alinea 2, quanto disposto dal D.P.R. 23 novembre 2000, n. 402, recante: “Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale ... (omissis) ...” che, all’art. 8 (Conseguimento dell’abilitazione), comma 2, stabilisce che ai fini del conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati

idonei debbano produrre un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l' idoneità psico-fisica all'impiego.

**Commento**

Un certificato sanitario non è predittivo della capacità del mutuatario di estinguere il debito.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ELIMINAZIONE.**



## **21. ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA**

Va perseguito l'obiettivo di superare obblighi previsti da una legislazione datata e da considerare non più attuali, data la diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico in materia di medicina scolastica.

Il D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 - Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica - (G.U. 6 giugno 1968, n. 143) regola l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche. Il D.P.R. citato, oltre che datato dal punto di vista dei contenuti, in quanto riferito ad un contesto epidemiologico, sociale, scolastico estremamente modificato e rivoluzionato nelle sue caratteristiche, è stato superato dalla stessa normativa (vedasi le parti relative alle malattie infettive, all'organizzazione dei servizi di prevenzione) ed è inoltre largamente disatteso nella prassi abituale. Tuttavia le norme per le quali vale un immediato superamento sono individuate in:

**21.1 • Obbligo della presenza del Medico scolastico** come responsabile del “controllo dello stato di salute di ogni scolaro” nonché delle “prestazioni sanitarie di medicina preventiva e di urgenza”. Da tale norma sono evidentemente ingenerate le procedure di visita individuale di scolari e studenti: queste visite hanno perso di qualsiasi significato e interesse, se si tiene conto della figura e della attività del pediatra di libera scelta (vedi DPR 28 luglio 2000, n. 272 «Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta», art. 29); altrettanto si può dire delle richieste di prestazioni di urgenza da parte di Direttori Didattici e Presidi, ormai assolve dalle strutture del Servizio Sanitario;

**21.2 • Obbligo alla tenuta di registri di medicina scolastica:** ampiamente superato dalla definizione di sistemi informativi specifici, tuttavia quanto previsto vincola alla tenuta degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, che costituiscono un onere non indifferente per Scuole ed ASL (presso cui sono stati spesso trasferiti) ed il cui significato ha cessato d'essere con l'avvio del libretto sanitario individuale, aggiornato dal pediatra di base (DPR 272/2000, art. 29, p. 2, lett. f);

**21.3 • Obbligo alla presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza:** ancora applicato, benché il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione (D. Lgs. 297 del 16/4/1994) non lo preveda. Questa certificazione comporta:

- un onere notevole per la famiglia;

- una scarsa utilità in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente;
- la «riammissione alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori» dopo malattia rientra tra i compiti del pediatra di libera scelta (DPR 272/2000, art. 29, p. 2, lett. e).

**21.4 • Obbligo di periodiche disinfezione e disinfestazione degli ambienti scolastici:** largamente praticate, si tratta di prassi ancora in uso, nonostante la dimostrata inutilità nella prevenzione del contagio, se non del negativo impatto sulle resistenze degli agenti patogeni.

## **22. Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale "Parrucchieri, barbieri ed estetisti"**

La Legge 23/12/1970, n. 1142 “Modifiche alla legge 14/2/63, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini” prevede che presso ogni Comune sia costituita una “Commissione comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall’Autorità Sanitaria, dal comandante della polizia municipale e da un rappresentante della commissione provinciale per l’artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato”. Detta commissione è tenuta a fornire parere obbligatorio ma non vincolante alla redazione dei regolamenti comunali per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini. La Commissione, inoltre, deve essere sentita ai fini del rilascio, da parte del Sindaco, del provvedimento di autorizzazione all’esercizio.

L’Autorità Sanitaria citata dalla norma si identifica oggi, per competenza, nel dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL.

### **Commento**

La partecipazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica alla Commissione rappresenta una duplicazione di attività:

- i pareri espressi in sede di commissione vengono, comunque, sempre rilasciati per iscritto dallo stesso Servizio su specifica richiesta;
- l’approvazione dei Regolamenti locali d’Igiene e Sanità Pubblica ed altri Regolamenti su materie sanitarie demandati ai Comuni, è vincolata al parere delle ASL ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e dell’art. 16 del R.D. n. 45 del 3/2/1901.

La partecipazione di un medico del Dipartimento di Prevenzione alla Commissione comunale “Parrucchieri, barbieri ed estetisti” non soddisfa il requisito dell’efficienza configurando un cattivo impiego delle risorse per mera duplicazione di attività comunque e altrimenti svolte con modalità organizzative più efficienti.

### **23. Abolizione dell'obbligo dell'RX torace per silicosi e asbestosi. Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi**

In deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 157, secondo comma e 160, primo comma del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" l'esame radiografico del torace è sostituito, per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi, con altri accertamenti che tendono a verificare lo stato della malattia, disposti dal medico competente in relazione alla valutazione del rischio nel caso concreto.

Il combinato disposto degli articoli 157, 2° comma e 160, 1° comma del DPR 30/6/1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre annualmente i lavoratori a rischio di silicosi ad accertamenti sanitari da eseguirsi da parte del medico competente (ex medico di fabbrica) ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 626/94.

La sorveglianza sanitaria in tal caso comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace relativa all'intero ambito polmonare.

Recenti studi scientifici hanno evidenziato l'inadeguatezza allo scopo preventivo non tanto dell'esame radiografico, quanto della periodicità annuale dello stesso. Si ritiene infatti che un ravvicinamento temporale dell'esame, se non giustificato da condizioni particolari in cui versa il lavoratore, rischi di causare all'esposto un danno maggiore di quello che mira a prevenire.

Ciò premesso si propone che la periodicità con cui debbono essere effettuati gli esami radiografici sugli esposti al suddetto rischio venga differenziata dal medico competente che valuterà le reali condizioni di rischio rispetto alle caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore e al tempo di esposizione al rischio connesso alla attività lavorativa.

Ciò anche in ottemperanza al D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 «Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche»:

\* che si applica anche all'«esposizione di persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionale» (art. 1, c. 2, punto b) e all'«esposizione di persone nell'ambito di procedure medico-legali» (art. 1, c. 2, punto e);

\* che reca all'art. 3, punto 1: «È vietata l'esposizione non giustificata», e al punto 4: «Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate»;

\* e in ottemperanza a molte altre tutte condivisibili norme – alle quali si rimanda – che rafforzano la richiesta di abolire la periodicità obbligatoria esaminata in questo paragrafo.

## **24. PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO**

### **24.1 Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabbica.**

Nei casi previsti dall'articolo 86 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", l'obbligatorietà dell'isolamento e della relativa osservazione è valutata dal servizio veterinario dell'azienda ULSS competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui dispone.

L'articolo 86 del D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" sancisce l'obbligatorietà dell'isolamento e dell'osservazione per 10 giorni dell'animale morsicatore.

In considerazione dell'assenza prolungata nel territorio regionale, da valutare nelle diverse situazioni epidemiologiche, di segnalazioni di casi di rabbia, sia in animali selvatici che domestici, e in considerazione, altresì, della specifica professionalità dei veterinari del Servizio pubblico dell'Azienda U.L.S.S. (professionalità che consente loro di discernere e valutare il grado di rischio sanitario, in relazione allo specifico evento), si ritiene che l'obbligatorietà dell'isolamento dell'animale morsicatore sia da valutare caso per caso dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. competente per territorio.

### **24.2 Sospensione, in via temporanea e sperimentale, della visita veterinaria prima del carico, con relativa attestazione sanitaria, dei suini domestici, da allevamento e da macello, da trasportare fuori comune**

L'obiettivo dell'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, emanata a seguito del manifestarsi sul territorio nazionale di numerosi focolai di Peste Suina Classica (P.S.C.), malattia infettiva altamente contagiosa, era quello di controllarne la diffusione sottoponendo a visita veterinaria tutti i suini che dovevano essere trasportati fuori comune, in un contesto di rischio epidemiologico e di strategia di controllo delle malattie infettive e diffuse del bestiame completamente diverso da quello attuale, che mira alla eradicazione dell'agente eziologico dal territorio comunitario. Dopo il 1983, come è stato sopra ricordato, sono stati realizzati piani di sorveglianza attiva e controllo nei confronti non solo della P.S.C., ma anche di altre malattie infettive, a carattere diffusivo dei suini, particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario, socio-economico e commerciale. Inoltre, il rigoroso complesso delle misure di identificazione degli animali e delle aziende suinicole che li detengono, introdotto dal D.M. 18/10/1991, n. 427 e perfezionato dal D.P.R. 30/4/1996, n. 317, ha permesso di realizzare

un efficace ed efficiente sistema di anagrafe per la rintracciabilità degli animali nelle loro movimentazioni.

A fronte di queste innovative misure di biosicurezza, la mera visita veterinaria dei suini prima del carico risulta del tutto superata e poco efficace ed efficiente per prevenire le sopra citate malattie a carattere infettivo e diffusivo, segnatamente di quelle della Lista A dell' "Organisation Mondiale de la Santé Animale" (O.I.E.). Non può essere dimenticato come, nell'eventualità di insorgenza di malattie a carattere epizootico, trovi comunque applicazione il disposto dell'art. 32 del Regolamento di Polizia Veterinaria (R.P.V.), in base al quale la competente Autorità sanitaria può disporre che la dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 - sia integrata da un'attestazione sanitaria relativa alla visita favorevole degli animali prima del carico a prescindere in questa circostanza dal comune di destinazione.

In questo modo, come è già operante per le malattie infettive delle altre specie animali, la visita veterinaria viene resa obbligatoria solo in caso di effettiva e comprovata necessità. L'erogazione della prestazione in argomento rappresenta un sempre più gravoso adempimento, in termini di risorse professionali ed economiche, che va a scapito delle altre attività mirate su efficaci progetti di intervento di sanità pubblica veterinaria a finalità preventiva, da potenziare o tuttora insufficientemente praticate, comportando una sorta di "lista d'attesa" di attività, nonostante i documenti a valenza programmatica ne indichino la necessaria adozione.

Si sottolinea inoltre come, al fine di salvaguardare la rintracciabilità delle movimentazioni, la copia della dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4, prevista dall'art. 31 del R.P.V., debba essere consegnata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria, competente sull'allevamento suinicolo di destinazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 16, comma 6, del D.M. 18/10/1991, n. 427, per effetto del quale deve ritenersi disapplicato l'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 27/4/1983.

Contemporaneamente alla sospensione, ancorché a titolo temporaneo e sperimentale, della suddetta procedura sanitaria i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie dovrebbero porre in atto, nell'ambito dell'attività permanente di epidemiosorveglianza negli allevamenti suinicoli, le seguenti azioni:

1-proseguimento del monitoraggio sierologico, secondo i piani previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale;

2-attuazione di specifici interventi di prevenzione e controllo per:

-la corretta valutazione dei rischi infettivi e l'appropriata gestione degli stessi;

-la registrazione delle aziende, l'identificazione degli animali nonché le registrazioni di carico e scarico ai fini della tracciabilità delle loro movimentazioni;

-la farmacovigilanza relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari e mangimi medicati;

-un percorso educativo-formativo di tutti gli addetti sulle misure relative alle buone pratiche di igiene zootecnica e di protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto.

Ai sensi del citato art. 32 del R.P.V., è fatta salva la possibilità di disporre l'obbligo della visita veterinaria degli animali prima della partenza qualora si verificano sul territorio regionale malattie infettive a carattere epizootico.

Da ultimo, l'adempimento previsto dall'art. 16, comma 1, dell'O.M. 26 luglio 2001, relativo alla dicitura "suini provenienti da allevamento accreditato per Malattia Vesicolare del Suino (M.V.S.)", da riportare sulla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 - che accompagna le partite di suini provenienti dalle regioni accreditate, può essere assolto con una delle seguenti procedure semplificate:

1-un attestato di "allevamento accreditato per M.V.S.", valevole fino al perdurare delle condizioni sanitarie che ne hanno consentito il rilascio, viene consegnato d'ufficio dal Servizio Veterinario delle competenti Aziende Sanitarie a ciascun allevamento riconosciuto, in modo che lo speditore lo possa allegare in fotocopia alla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 prima del trasporto;

2-i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie della Regione adottano e mantengono aggiornato, per le finalità di controllo, un registro, accessibile su web, con i dati anagrafici delle aziende suinicole accreditate.

## **25. POLIZIA MORTUARIA (Regolamento 26 marzo 1980, n. 327)**

### **25. 1 Trattamenti antiputrefattivi**

#### **Norma**

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), art. 32:

«1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.»

e art. 48:

«Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato...».

#### **Scopo**

I trattamenti antiputrefattivi hanno lo scopo di ritardare la putrefazione e di impedire la diffusione di malattie infettive epidemico-diffusive – come si evince agevolmente dal confronto con gli analoghi articoli del Regio Decreto 25 luglio 1892, n. 448, che ne costituiscono la base fondante – poi ripetuta quasi senza varianti nei successivi R.D. 21 dicembre 1942-XXI, n. 1880, artt. 15 e 29 e D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, artt. 16 e 30.

L'art. 34 del R.D. 448/1892 recita: «Per trasporti in ferrovia a distanza di oltre trecento chilometri o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, si dovrà esigere che il cadavere sia iniettato nel torace e nella cavità addominale con almeno 1 litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3‰ o di acido fenico al 5% e avvolto con un lenzuolo imbevuto della prima delle stesse soluzioni»;

e l'art. 19: «I cadaveri di persone morte per vajuolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera, devono essere deposte nel feretro, senza spogliarli dei loro indumenti, avvolti in un lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille. Essi devono trasportarsi direttamente dal luogo del decesso al cimitero».



**Schema logico**

Con l'iniezione conservativa si intende ritardare il processo putrefattivo al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive, con le quali la putrefazione sembrava essere intimamente connessa.

**Commento**

Sono state effettuate ricerche presso le principali banche dati e fonti bibliografiche al fine di valutare il rischio di trasmissione di microrganismi patogeni al momento della manipolazione e del trasporto del cadavere e l'efficacia delle misure di controllo proposte.

Si sono trovate in letteratura raccomandazioni di adottare cautele speciali nei confronti dei cadaveri di persone defunte per infezioni da virus del vaiolo, virus delle febbri emorragiche, *Yersinia Pestis*, spore di *Bacillus Anthracis* (malattie non attestate in Italia); ma non è stata documentata la possibilità di trasmissione di altri microrganismi patogeni a seguito di manipolazione di cadaveri o di feretri.

La persistenza del rischio infettivo dopo la chiusura del feretro o a seguito di manipolazione di feretri a distanza di tempo dalla sepoltura non è supportata da dati scientifici.

I microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono necessariamente patogeni per l'uomo.

Non è scientificamente corretto prevedere l'applicazione di misure generiche che non hanno rapporto con il rischio e le modalità di trasmissione delle più diffuse malattie infettive oggi presenti in Italia.

Inoltre, la formalina impiegata comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione; ed è prodotto cancerogeno e mutageno, provoca inquinamento ambientale, ha potenziale azione patogena nei confronti dell'operatore al momento della manipolazione.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE DI ABROGARE GLI ARTICOLI 32 E 48 DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285.**

**IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO SARÀ EFFETTUATO SOLTANTO PER IL TRASPORTO DELLA SALMA IN ALCUNI PAESI ESTERI, REGOLATI DA PARTICOLARI ORDINAMENTI, O IN TUTTI I CASI IN CUI LO RITENGA NECESSARIO IL MEDICO NECROSCOPO.**

## **25.2 Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri**

### **Norma**

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), art. 20:

«2. [I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada...] possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza»

e art. 21:

«3. [...] l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente».

### **Scopo**

È possibile che il legislatore – richiedendo la certificazione di idoneità dei carri funebri da parte delle unità sanitarie locali – abbia inteso tutelare la salute pubblica evitando la dispersione di microrganismi patogeni durante la collocazione del cadavere nella cassa ed il trasferimento del feretro, contestualmente rappresentando l'esigenza di tutelare la salute dei lavoratori addetti a tali operazioni.

### **Commento**

Per le considerazioni infettivologiche si rimanda a quanto esplicitato nella precedente scheda. Il rischio da microrganismi patogeni al momento della manipolazione e del trasporto del cadavere è estremamente basso e comunque limitata ad alcuni microrganismi.

Non vi è possibilità di contatto tra il cadavere, riposto in cassa, e le superfici dell'automezzo. Oltre a ciò l'industria di produzione degli automezzi è giunta a livelli tali per cui la verifica dei requisiti di igienicità (presenza di superfici lavabili e disinfettabili) è preventiva alla messa in strada.

I carri funebri, quindi, vanno considerati alla stregua di qualunque altro automezzo; così come i locali adibiti a rimessa vanno considerati alla stregua di qualunque altra autorimessa.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**ABROGARE GLI ARTICOLI 20 E 21 DEL D.P.R. 285/1990.**

**PER LA TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUBENTRANO I DETTAMI DEL D. LGS. 626/94, CHE PONE IN CARICO AL DATORE DI LAVORO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'ADOZIONE DI ADEGUATI MEZZI DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI, RICHIAMANDOLO ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ DI TUTELA DEGLI ADDETTI.**

### **25.3 Certificato di trasporto da Comune a Comune**

#### **Norma**

Regolamento di Polizia Mortuaria: art. 25, punto 1: "Per i morti di malattie infettivo-diffusive di cui all'apposito elenco... l'autorizzazione al trasporto... può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere... è stato composto nella duplice cassa...".

#### **Pratica**

Questo articolo ha generato la prassi ormai inveterata di rilasciare un certificato ogniqualvolta il cadavere debba essere seppellito in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso.

#### **Commento**

Il certificato, a ben leggere, non è voluto dalla legge *ogni volta*, ma soltanto in caso di malattie infettivo-diffusive. Tuttavia anche solo in questo caso esso risulta inutile.

#### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE L'ABOLIZIONE DEL CERTIFICATO.**

## 25.4 Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione

### Norma

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»)

art. 83:

«3. [Le salme... esumate prima del prescritto turno di rotazione...]. Tali esumazioni devono essere eseguite *alla presenza del coordinatore sanitario* della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia».

art. 84:

«Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie... b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e *il coordinatore sanitario dichiara* che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica».

art. 86:

«5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario *su parere del coordinatore sanitario*».

art.88:

«1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, *il coordinatore sanitario constati* la perfetta tenuta del feretro e *dichiari* che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.  
2. Qualora *la predetta autorità sanitaria constati* la non perfetta tenuta del feretro, *può egualmente consentire* il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro...»

### Scopo.

Tutelare la collettività e gli addetti dal rischio infettivo derivante dalla manipolazione di salme in via di putrefazione

### Schema logico

Il coordinatore sanitario, presenziando alle operazioni di esumazione e di estumulazione straordinarie, può impartire utili consigli agli addetti per evitare la contaminazione infettiva loro e della collettività.

**Commento**

Le esumazioni e le estumulazioni non sono da considerare operazioni a rischio infettivo. Non vi è un rischio concreto di trasmissione di microrganismi patogeni nella manipolazione dei feretri a distanza di tempo dalla sepoltura; i microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono, se non in casi specifici e per patologie non presenti attualmente in Italia, patogeni per l'uomo e non è dimostrabile il persistere del rischio infettivo in momenti successivi alla sepoltura.

Inoltre, è prassi comune utilizzare dei dispositivi «tecnici», quali la cassa esterna, che vanificano ancor più il pur remoto rischio infettivo.

Anche per l'esumazione ed estumulazioni (ordinarie e straordinarie) sono vincolanti le norme del decreto legislativo 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori, a carico e con responsabilità dei datori di lavoro.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE DI ABROGARE LE PARTI IN CORSIVO DEGLI ARTICOLI DEL D.P.R. 285/1990:**

**ART. 83, P. 3: «*ALLA PRESENZA DEL COORDINATORE SANITARIO DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE*»;**

**ART. 84, LETT. B: «*A MENO CHE... IL COORDINATORE SANITARIO DICHIARI*».**

**ART. 86, P. 5: «*SU PARERE DEL COORDINATORE SANITARIO*».**

**ART.88, P. 1: «*IL COORDINATORE SANITARIO CONSTATI LA PERFETTA TENUTA DEL FERETRO E DICHIARI CHE IL SUO TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE PUÒ FARSÌ SENZA ALCUN PREGIUDIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA*» E**

**P. 2: «*QUALORA LA PREDETTA AUTORITÀ SANITARIA CONSTATI LA NON PERFETTA TENUTA DEL FERETRO, PUÒ EGUALMENTE...*».**

## 25.5 Rilascio dei pareri per la costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati

### Norma

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), art. 94:

«1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco *su conforme parere* della commissione edilizia e *del coordinatore sanitario* della unità sanitaria locale competente»

e art. 101:

«Per la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, *sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale*. [...]»

### Scopo.

Da alcuni secoli, con ben individuabili tappe di «storia delle mentalità», il cimitero è considerato luogo altamente «pericoloso» per la salute dei viventi; la quale viene tutelata con le distanze regolamentari, con la confinazione e con altri accorgimenti tecnici.

Ancor più pericolose appaiono le sepolture fuori dal cimitero, vietate dall'articolo 340 del TULLSS che così recita: «È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. Il contravventore è punito...».

### Schema logico

L'analisi dei progetti delle sepolture private nei cimiteri e delle «cappelle gentilizie» fuori del cimitero consente di impartire quelle direttive tecniche che tutelino la salute degli addetti manutentori e dei dolenti.

### Commento

Le norme tecniche che regolamentano la costruzione delle edicole funerarie (art. 76 del D.P.R. 285/1990) sono già di per sé dettagliate e vincolanti, per cui non risulta significativo il parere suddetto.

**PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE DI ABROGARE GLI ARTICOLI 94 E 101 DEL D.P.R. 285/1990, LÀ DOVE RICHIEDONO IL «PARERE SANITARIO», E PIÙ PRECISAMENTE LE FRASI**

**ART. 94, P. 1: «...SU CONFORME PARERE... DEL COORDINATORE SANITARIO DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE COMPETENTE» E ART. 101: «...SENTITO IL COORDINATORE SANITARIO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE»**



## **25.6 Disposizioni in materia di cremazione. Obbligo di verifica della firma del sanitario certificatore**

### **Norma**

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria») art. 79

«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 [cremazione] non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, *con firma autenticata dal coordinatore sanitario*, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato».

### **Scopo**

Si può presumere che fosse volontà del legislatore garantire l'assoluta correttezza di una pratica estranea al nostro costume, ancora relativamente rara, e suscettibile di comportare la distruzione di prove di reato.

### **Schema logico**

Il duplice controllo dovrebbe garantire la correttezza delle procedure più di un controllo singolo.

### **Conflitto tra norme**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», all'art. 31 recita:

«non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari e pubblici ufficiali su atti, certificati copie ed estratti dei medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data ed il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio».

Inoltre, la L. 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri», all'art. 3 lette. A, recita:

«L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato...» – senza menzionare in alcun modo l'autenticazione della firma del necroscopo.

**PROPOSTE CONCLUSIVE**

**CONSIDERATO CHE LO SCOPO DEL DPR 445/2000 È SEMPLIFICARE L'ITER AMMINISTRATIVO, SI PROPONE L'ABROGAZIONE DELL'ART 79, PUNTO 4 DEL DPR 285/90, NELLA PARTE CHE PREVEDE CHE LA FIRMA DEL SANITARIO SIA AUTENTICATA DAL COORDINATORE SANITARIO.**

### **25.7 Delega ai medici di medicina generale della visita e certificato necroscopico**

art. 4: "Le funzioni di medico necroscopo... sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente".

Ragioni logistiche (anche il più piccolo e sperduto comune ha il medico di base) e di semplificazione (il medico di base è tenuto già a compilare il certificato ISTAT) suggeriscono l'opportunità di tale delega; che tuttavia sarà facoltà delle singole ASL adottare, in relazione a considerazioni di carattere territoriale e della numerosità del personale presente.

## 25.8 Certificato di conformità del feretro

### Norma

Circolare Ministeriale del 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7:

«La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettivo-diffusive, a quanto prescritto agli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è *certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza*, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo».

### Scopo.

L'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 descrive con estrema minuzia come devono essere fatte le bare (fondo, coperchio, spessore delle tavole laterali, modi di congiunzione – mastice chiodi viti – materia e spessore della cassa metallica, modi di saldatura, ecc.) per il trasporto vuoi internazionale vuoi da comune a comune.

Ulteriori indicazioni costruttive e ulteriori precauzioni relative ai deceduti di malattie infettivo-diffusive si prescrivono rispettivamente ai punti 9 e 7 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993, n. 24.

Tali indicazioni hanno due evidenti scopi: impedire la trasmissione di malattie infettive ed evitare scambi di cadavere o manomissione del feretro durante le operazioni di trasporto.

### Schema logico

Il personale dell'unità sanitaria locale, verificando la corrispondenza del manufatto alle regole, la bontà dei metodi di chiusura del feretro e verificando l'identità del cadavere, garantisce la comunità dalla diffusione di malattie infettive.

### Commento

La produzione di bare è ormai processo industriale standardizzato e la conformità del feretro alle disposizioni di legge e ministeriali rientra tra la certificazione di qualità del prodotto.

Per le considerazioni infettivologiche si rimanda a quanto esplicitato a pag. 49. Il rischio da microrganismi patogeni al momento del trasporto del cadavere è praticamente nullo.

Recenti disposizioni legislative – rispettose di consuetudini religiose diverse dalle nostre – vanificano l'obbligo di chiusura del feretro.

Infine, in queste operazioni non si ravvisa alcuna valenza medico-legale od igienistica.

### **PROPOSTA CONCLUSIVA**

**SI PROPONE DI DELEGARE – SENZA ONERI PER LE AZIENDE SANITARIE E PER GLI UTENTI – ALLE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CHE OPERANO SUL TERRITORIO REGIONALE, SIA LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEL FERETRO, SIA LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL FERETRO – QUANDO RICHIESTE – NONCHÉ L'OPERAZIONE DI APPOSIZIONE DEL SIGILLO.**

**PERMANE A CARICO DELLE AZIENDE SANITARIE L'OBBLIGO DI VIGILANZA E CONTROLLO PREVISTI DALL'ARTICOLO 16 COMMA 2 DEL DPR 285/90.**



